



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 82 del 26 marzo 2021

Progetto:	Provvedimento Unico in materia Ambientale Centrale termoelettrica nel comune di Nave (BS) Impianto Peaker per il bilanciamento della rete elettrica - osservazioni Proponente ai sensi dell'art. 10- bis della L.241/1990 ID_VIP: 4277
Proponente:	Duferco Sviluppo S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/12/2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 04.01.2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 104303 dell'11 dicembre 2020 di presa d'atto della designazione del referente regionale Puglia (e di quello supplente) previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 e smi.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:
- lett. b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del Proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal Proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
- lett. c) “Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;
- l’art. 25 recante ‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari

fornite dal Proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:
 - Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- le Linee guida “Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;

VISTO l'oggetto del presente procedimento e ripercorso il relativo iter.

1. Oggetto del procedimento:

Il presente parere ha ad oggetto l'esame delle osservazioni e della ulteriore documentazione prodotte con nota del 05/02/2021 acquisita al prot. MATTM-14231 del 11/02/2021 dalla società Dufenco Sviluppo S.p.A. (di seguito, Proponente) in ordine alla procedura ID VIP 4277 “*Centrale termoelettrica nel Comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica*”, a seguito del parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) n. 18/20 sulla compatibilità ambientale del progetto espresso nella seduta del 10/11/2020, e della nota prot. MATTM-101397 del 04-12-2020, acquisita al prot. CTVA-4069 del 04-12-2020, con cui la Divisione ha comunicato al Proponente il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990 e che pertanto “*sulla base delle motivazioni rappresentate in tale parere il provvedimento di compatibilità ambientale non avrebbe potuto che essere negativo*”, con conseguente possibilità di presentare osservazioni eventualmente corredate da documentazione esplicativa al riguardo;

2. Iter procedimentale:

2.1. Con nota acquisita al prot. 20048/DVA del 06/09/2018, successivamente integrata con nota prot. 21065/DVA del 20/09/2018, il Proponente ha presentato ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA relativo al progetto “*Centrale termoelettrica nel Comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica*” che prevede, in particolare, la realizzazione all'interno della installazione IPPC di Nave del Proponente di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica costituito da n. 2 turbine aeroderivate, alimentate a gas naturale, operanti in modo indipendente l'una dall'altra, dalla potenza complessiva pari a 130 MWe. Con l'istanza lo stesso ha richiesto anche il rilascio dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

2.2. La documentazione allegata alla domanda:

- è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito, Divisione) il 06/09/2018 con nota prot. 20048/DVA e il 20/09/2018 con nota prot. 21065/DVA;
- ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del d.lgs.n.152/2006 e s.m.i., è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6907/9680> dell'autorità competente e di detta pubblicazione la Divisione ha dato comunicazione con nota prot. 22949/DVA del 12/10/2018 a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati;

2.3. La documentazione complessiva presentata dal Proponente si compone dei seguenti elaborati:

- ✓ Progetto,
- ✓ Studio di impatto ambientale comprensivo della Valutazione di impatto sanitario,
- ✓ Sintesi non tecnica,
- ✓ documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale,
- ✓ documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica.

2.4. Detta documentazione è stata trasmessa alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con nota prot. della Divisione n. 27780/DVA del 07/12/2018 ed è stata acquisita con prot. n. 4347/CTVA del 10/12/2018. Con la stessa nota la Divisione ha altresì comunicato la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

3. Il progetto riguarda una centrale termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MWt. Pertanto la documentazione pervenuta con nota acquisita al prot. 20048/DVA del 06/09/2018, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 21065/DVA del 20/09/2018 è corredata anche dell'elaborato relativo alla Valutazione di impatto sanitario, così come previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

4. A seguito della procedibilità dell'istanza e alla pubblicazione della relativa documentazione:

- l'Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. 4115 del 01/02/2019, acquisita al prot. 2531/DVA del 04/02/2019 ha richiesto di reimpostare l'elaborato sulla valutazione di impatto sanitario, evidenziandone la notevole incompletezza;
- il Comune di Nave con nota DVA.I.3051 del 07/02/2019 ha richiesto di tenere in dovuta considerazione le seguenti preoccupazioni e criticità:

1. Non sono analizzati tutti gli aspetti richiesti dall'Allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Ci si riferisce ad esempio agli impatti derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità oppure alle emissioni di gas a effetto serra;
 2. È presente una discordanza tra i dati di emissione in atmosfera dichiarati: sono infatti previsti 450.000 Nm³/h per ogni camino nelle valutazioni sull'impatto atmosferico e sanitario, mentre ne sono previsti 507.530 Nm³/h nella relazione tecnica e nell'allegato tecnico;
 3. Sono presenti i risultati del modello di ricaduta al suolo delle emissioni in atmosfera solo negli scenari *short term* e non su tempo di mediazione annuale; nel modello, inoltre, non è stata considerata la generazione di particolato secondario;
 4. Nel piano di monitoraggio depositato non è presente un rilevatore in continuo delle polveri emesse ai camini; si ritiene inoltre opportuno installare alcune centraline di monitoraggio dei contaminanti atmosferici in punti al di fuori dell'area dell'impianto e dei parametri biologici in punti all'interno delle aree naturali oggetto di ricadute atmosferiche in base agli esiti dei modelli applicati;
 5. È altresì auspicabile l'effettuazione di una valutazione dell'incidenza degli effetti del progetto sul Sito appartenente alla Rete natura 2000 IT2070018 "Altopiano di Cariadeghe";
 6. Lo studio previsionale di impatto acustico è stato sviluppato senza tenere in considerazione il laminatoio, attualmente non funzionante ma la cui attività è autorizzata e che quindi potrebbe subentrare in qualsiasi momento;
 7. Si ritiene necessario effettuare una verifica idraulica sui recettori idrici qualora i quantitativi scaricati sorpassassero quelli attualmente previsti dalle concessioni allo scarico;
 8. È necessario un approfondimento in merito alle soluzioni tecniche già presenti per il trattamento delle acque derivanti dall'impianto demi, con riferimento alla loro specifica contaminazione;
 9. Andrebbe valutato il campo elettromagnetico intorno all'elettrodotto oggetto di immissione dell'energia generata dal nuovo impianto, verificandone l'intensità presso eventuali recettori sensibili con specifico riferimento alla vigente normativa di settore.
- la Regione Lombardia con nota acquisita al prot. 7117/DVA del 20/03/2019 ha formulato le seguenti valutazioni preliminari: nella zona classificata "Fascia 1" in cui ricade l'impianto proposto "*non può essere autorizzata la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali.....*" evidenziando "*che tale vincolo - introdotto già con l'allegato C alla precedente d.g.r. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.g.r. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con d.g.r. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l'obiettivo di limitare – stante anche il livello di "saturazione" della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale – l'installazione di nuovi*

impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l'ottimizzazione del ciclo termico (cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso Proponente (autoproduzione)";

5. Con nota prot. 1218/CTVA del 29/03/2019 la Commissione ha inviato richiesta di integrazioni alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali che, con nota prot. 8987/DVA del 08/04/2019, l'ha trasmessa al Proponente, insieme alle richieste di integrazioni formulate dalla Regione Lombardia e dall'Istituto Superiore di Sanità;

6. Il Proponente:

- con nota prot. 12408/DVA del 16/05/2019 ha segnalato un errore nella indicazione della portata di ciascun camino;
- con successiva nota del 05/11/2019 prot. 29012/DVA del 05/11/2019, a riscontro della nota della Direzione prot. 8987/DVA del 08/04/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

7. Ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del d.lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione integrativa presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6907/9680> dell'autorità competente e la Divisione, con nota prot. 29471/DVA del 11/11/2019 acquisita dalla Commissione al prot. 4336/CTVA del 11/11/2019, ne ha dato comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, specificando che *"In considerazione della rilevanza delle informazioni fornite, si chiede alla Società, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di trasmettere entro 15 giorni dalla presente un nuovo avviso al pubblico che dia evidenza delle integrazioni agli elaborati progettuali e alla documentazione già prodotta"*;

8. Sono stati prodotti i seguenti pareri:

Parere	Protocollo	Data
MIBACT	MATTM-2020-21442	26/03/2020
Istituto Superiore di Sanità	par. n. 2184	27/01 2020

In particolare:

8.1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (di seguito, MIBACT) ha formulato il proprio parere positivo sul progetto con nota prot. 8308 del 04/03/2020, acquisito dalla Direzione al prot. 21442 del 26/03/2020, e da questa trasmesso alla Commissione con nota prot. 38214/MATTM del 25/05/2020 acquisita al prot. 1713/CTVA del 27/05/2020;

8.2. L'istituto Superiore di Sanità, in seguito all'acquisizione delle integrazioni fornite dal Proponente, in merito alla valutazione dell'impatto sanitario del progetto, ha formulato il parere prot. 2184 del 27/01/2020, acquisito dalla Direzione al prot. 2184 del 27/01/2020, e quindi da questa trasmesso alla Commissione con nota prot. 33350/MATTM del 08/05/2020, acquisita al prot. 1323/CTVA del 12/05/2020;

8.3. Sono pervenute le osservazioni, avanzate ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, da parte dei seguenti soggetti:

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni del Comitato per la Valle del Garza - ODV in data 25/06/2019	DVA-2019-16194	25/06/2019

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni dell'Associazione CODA Onlus in data 11/02/2019	DVA-2019-3241	11/02/2019
Osservazioni del Sig. Andrea Craveri in data 07/02/2019	DVA-2019-2997	07/02/2019
Osservazioni della Sig.ra Lara Tomasi in data 07/02/2019	DVA-2019-3000	07/02/2019
Osservazioni del Comune di Nave in data 07/02/2019	DVA-2019-3051	07/02/2019
Osservazioni del Sig. Giordano Taddei in data 07/02/2019	DVA-2019-3019	07/02/2019
Osservazioni della Sig.ra Mariacristina Loda, Sig.ra Elisa Tosetti, Sig.ra Marzia Possi in data 07/02/2019	DVA-2019-3048	07/02/2019
Osservazioni del Comune di Botticino in data 07/02/2019	DVA-2019-3120	07/02/2019
Osservazioni del Sig. Mauro Bonaglia in data 08/02/2019	DVA-2019-3174	08/02/2019
Osservazioni del Comune di Brescia in data 11/02/2019	DVA-2019-3232	11/02/2019
Osservazioni del Comitato per la Difesa del Territorio di Nave in data 08/02/2019	DVA-2019-3167	08/02/2019
Osservazioni del Comitato Partecipiamo Caino in data 06/02/2019	DVA-2019-2865	06/02/2019
Osservazioni dei Sigg. Mauro Mele e Rossella Tamani in data 05/02/2019	DVA-2019-2833	05/02/2019
Osservazioni del Sig. Massimiliano Tamani in data 31/01/2019	DVA-2019-2352	31/01/2019
Osservazioni del Sig. Luigi Biraghi in data 04/02/2019	DVA-2019-2714	04/02/2019
Osservazioni dell'Associazione Circolo Legambiente Brescia in data 04/02/2019	DVA-2019-2533	04/02/2019
Osservazioni del Sig. Alberto Rinaldi in data 29/01/2019	DVA-2019-2099	29/01/2019

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni dell'Ente ISS Istituto Superiore di Sanita' in data 30/01/2020	MATTM-2020-5641	30/01/2020

9. Con parere n. **18 del 10/11/2020** da intendersi in questa sede integralmente richiamato, la Commissione ha espresso **parere negativo** sul progetto “Centrale termoelettrica nel Comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento della rete elettrica” con le seguenti motivazioni:

9.1. Il progetto, per localizzazione e in ragione degli impatti, presenta le seguenti criticità sotto il profilo ambientale e sanitario:

- la qualità dell’aria è caratterizzata da superamenti dei limiti di legge e dei valori indicati dall’OMS e ciò è causa certa di eccessi di rischi per la salute dei cittadini residenti. L’area di interesse inoltre è caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti e per le quali non è sostenibile alcun incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera;
- lo stato di salute ante operam della popolazione mostra eccessi sia di mortalità che di ricoveri nell’insieme dei comuni per diverse patologie, tra cui alcune correlate dalla letteratura scientifica all’esposizione agli inquinanti atmosferici per cui non vengono rispettati i limiti normativi ed emessi anche dall’impianto in progetto;
- l’impianto proposto ricade, come evidenziato nella nota prot. 7117/DVA del 20/03/2019 della Regione Lombardia, nella zona classificata Fascia 1 dove “non può essere autorizzata la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali..... E’ utile infine ricordare che tale vincolo - introdotto già con l’allegato C alla precedente d.g.r. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA), approvato con d.g.r. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con d.g.r. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l’obiettivo di limitare – stante anche il livello di “saturazione” della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale – l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l’ottimizzazione del ciclo termico (cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso Proponente (autoproduzione)”;

9.2. Anche le informazioni fornite dal Proponente non consentono di escludere od elidere la presenza impatti significativi sull’ambiente. In particolare la mancata presentazione della Relazione geologica, della Relazione Geotecnica e di ogni altro elaborato progettuale, al di fuori dei tre depositati attinenti all’acustica e alla fattibilità tecnico economica e di quelli allegati al Quadro di riferimento Progettuale, non consentono di:

- acquisire elementi comunque sufficienti a definire l’assetto stratigrafico del sito di intervento, compresi gli spessori dei terreni di riporto e dei materiali antropici ivi contenuti, che si presume potrebbero essere significativi visti gli usi industriali del sito, al netto degli interventi di bonifica;
- valutare il comportamento geomeccanico sia statico sia dinamico delle unità litologiche, considerati gli usi antropici e il fatto che il sito di progetto si colloca in area pianeggiante posta alla base di un ripido versante interessato da fenomeni gravitativi;
- valutare adeguatamente gli impatti su acque superficiali, sotterranee e sottosuolo, atteso che detti impatti sono ritenuti trascurabili dal Proponente sulla base di valutazioni scarsamente supportate da dati che, sulla base degli elementi in possesso, indicano piuttosto consumi idrici con approvvigionamento da falda rilevanti, pericolosità media o moderata per esondazioni a carattere torrentizio presso l’area di progetto e rischio idrogeologico molto elevato, considerato che due aree lungo il torrente Garza, collocate una a monte e l’altra a valle dell’area di progetto in esame, non interessano detta area solo per il fatto che in questo tratto il corso del torrente è stato intubato;

- che la mancata definizione della stima dell'esposizione della popolazione a campi magnetici a 50Hz non consente di valutare i possibili rischi connessi a questa esposizione;
- che non è possibile valutare eventuali rischi prodotti da vibrazioni.

9.3. Gli interventi previsti di mitigazione e compensazione, ed anche i monitoraggi proposti, sono insufficienti a fronteggiare gli impatti e il peso dell'opera e dei suoi effetti sul territorio e sulle componenti oggetto della presente valutazione.

10. Con nota prot. MATTM-101397 del 04-12-2020, acquisita al prot. CTVA-4069 del 04-12-2020, la Divisione ha trasmesso al Proponente il citato parere n. 18 del 10/11/2020 ed ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, che: *“sulla base delle motivazioni rappresentate in tale parere il provvedimento di compatibilità ambientale non avrebbe potuto che essere negativo”*, con la conseguente possibilità di presentare osservazioni eventualmente corredate da documentazione esplicativa al riguardo;

11. Con nota del 05/02/2021 acquisita al prot. MATTM-14231 del 11/02/2021, il Proponente ha trasmesso proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 unitamente ai seguenti allegati:

- Allegato 1: Monitoraggio qualità dell'aria Botticino
- Allegato 2: Monitoraggio qualità dell'aria Nave
- Allegato 3: Relazione Campagna monitoraggio Arpa
- Allegato 4: Relazione Valutazione esiti campagne qualità dell'aria
- Allegato 5: Nota esplicativa della Relazione sanitaria e Appendice 01 alla relazione sanitaria
- Allegato 6: Relazione geologica e geotecnica
- Allegato 7: Relazione Campi magnetici aggiornamento
- Allegato 8: Componente rumore: risposta ad osservazioni
- Allegato 9: Rumore previsioni attività di cantiere.

CONSIDERATE E VALUTATE le osservazioni formulate dal proponente, nel raffronto con le motivazioni che sorreggono il parere negativo espresso:

A. In ordine alla valutazione: *“la qualità dell'aria è caratterizzata da superamenti dei limiti di legge e dei valori indicati dall'OMS e ciò è causa certa di eccessi di rischi per la salute dei cittadini residenti. L'area di interesse inoltre è caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti e per le quali non è sostenibile alcun incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera”*.

Il Proponente nelle osservazioni inviate afferma che:


- sulla base di n. 2 campagne di monitoraggio della qualità dell'aria condotte da un Laboratorio Chimico incaricato dal Proponente *“in corrispondenza dei punti attesi di massima ricaduta per i recettori sensibili (“laboratori” e “bambini” presso Nave nel periodo 9 – 22 luglio 2020; e residenti presso San Gallo di Botticino, nel periodo 24 luglio – 6 agosto 2020) ...”*, *“le concentrazioni degli inquinanti rilevati nelle postazioni di Nave e di Botticino non evidenziano criticità locali particolari”*;
- le suddette osservazioni sono in linea con quanto rilevato da ARPA Lombardia durante una contestuale attività di monitoraggio con un laboratorio mobile presso il sito di Nave nel periodo 09 luglio 2020 – 12 agosto 2020.


Controdeduzioni sul punto:

- le campagne di monitoraggio condotte da ECOSANITAS s.r.l. per conto del Proponente nei siti di Nave e di Botticino sono state realizzate per un periodo di **due sole settimane** durante la **stagione estiva**, ossia in una stagione nella quale generalmente non si rilevano superamenti delle concentrazioni limite per PM10 ed NO₂ e non si verificano le condizioni meteorologiche avverse, che determinano

una ridotta capacità atmosferica di disperdere gli inquinanti, richiamate dalla CTVA nel parere del 10/11/2020;

- la campagna ‘contestuale’, citata dal Proponente, condotta da ARPA Lombardia ha avuto una durata di **34 giorni** nello stesso sito per la stagione estiva, e come riportato nel ‘Report preliminare della campagna di monitoraggio della qualità dell’aria – Comune di Nave - 09 luglio 2020 – 12 agosto 2020, il monitoraggio prevede correttamente “... una seconda fase della campagna, relativa questa al periodo invernale, in modo tale da permettere la valutazione della qualità dell’aria in differenti condizioni emissive e meteorologiche”;
- il Proponente, difformemente da quanto progettato e realizzato con rigore metodologico da ARPA Lombardia, ha realizzato le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria per un periodo troppo breve per essere considerato significativo;
- il Proponente inoltre, difformemente da quanto progettato e realizzato con rigore metodologico da ARPA Lombardia, ha realizzato le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nella sola stagione estiva, in un periodo, non solo poco rappresentativo dell’intero anno, ma soprattutto meno rilevante per i superamenti delle concentrazioni limite di PM10 e le maggiori concentrazioni di NO₂, come mostrato nelle seguenti figure che riportano, per l’anno 2020, le concentrazioni medie giornaliere di PM10 e le concentrazioni medie orarie di NO₂ rilevate nelle 6 stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Lombardia (Brescia - Broletto, Brescia - Villaggio Sereno, Rezzato, Sarezzo, Odolo) più vicine al sito del progetto proposto.





- il Proponente, nelle sue controdeduzioni, si limita a citare i dati di monitoraggio della qualità dell'aria raccolti da ARPA Lombardia presso il sito di Nave durante la **sola campagna estiva**, ad evidenziare la concordanza con i suoi e conclude affermando che **“le concentrazioni degli inquinanti rilevati nelle postazioni di Nave e di Botticino non evidenziano criticità locali particolari”**, omettendo che i dati di ARPA Lombardia sono preliminari, in quanto la stessa ARPA Lombardia aveva previsto di effettuare una campagna di monitoraggio anche nel periodo invernale. Il Proponente inoltre non solo, contrariamente a quanto progettato da ARPA Lombardia, non esegue alcuna campagna di monitoraggio nel periodo invernale, ma risparmia di riportare che le concentrazioni maggiori di PM10 e di NO₂ si verificano giusto nel periodo invernale, come dimostrano le informazioni in suo possesso rinvenienti dalle simulazioni effettuate per la redazione del SIA;
- dall'analisi dei dati riportati nelle figure, emerge chiaramente che come riportato nel parere di della CTVA del 10/11/2020, l'area interessata dal progetto proposto è caratterizzata da superamenti dei limiti di legge e dei valori indicati dall'OMS e ciò è causa certa di eccessi di rischi per la salute dei cittadini residenti. Anche nel 2020, nonostante la riduzione delle emissioni determinata dal lockdown per la pandemia da COVID-19, 4 delle 5 stazioni sopra citate hanno superato per più di 35 volte il limite di 50 µg/m³ relativo al PM10. Detti superamenti che si sono verificati anche negli anni dal 2008 al 2017, insieme a quelli rilevati in altri siti della Pianura Padana, **sono stati cagione della condanna**

della Repubblica Italiana per ‘Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani’ da parte della Corte di Giustizia Europea (sentenza pronunciata il 10 novembre 2020).

B. In ordine alla valutazione: *“lo stato di salute ante operam della popolazione mostra eccessi sia di mortalità che di ricoveri nell’insieme dei comuni per diverse patologie, tra cui alcune correlate dalla letteratura scientifica all’esposizione agli inquinanti atmosferici per cui non vengono rispettati i limiti normativi ed emessi anche dall’impianto in progetto”.*

B.1. Il Proponente riporta le osservazioni relative alla componente salute pubblica nell’Allegato 5 Osservazioni VIS. In relazione alle concentrazioni di PM2,5 precedentemente riportate fa presente che tali dati erano relativi alle misurazioni delle centraline presenti nella città di Brescia, e che risentono fortemente dell’influenza di sorgenti quali il traffico veicolare ed il riscaldamento delle abitazioni civili. Per tale ragione Dufenco ha provveduto a condurre una specifica campagna sperimentale di monitoraggio della qualità dell’aria con contestuale rilievo dei dati meteo climatici, della durata complessiva di quattro settimane, e i valori di concentrazione degli inquinanti di riferimento (NO2, CO e particolato) sono risultati sempre ampiamente conformi ai limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente in tema di qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010); aggiunge quindi che i valori di ricaduta di PM2.5, che già con riferimento al solo contributo dei nuovi camini sarebbero risultati trascurabili, nello scenario futuro di progetto che tiene conto dell’eliminazione dell’emissione E2 risulteranno nettamente inferiori rispetto a quelle associate al quadro attuale, con beneficio netto in termini di qualità dell’aria e di riduzione dell’impatto sanitario.

Controdeduzioni sul punto:

La campagna di monitoraggio a cui si riferisce il Proponente è stata condotta solo nei mesi estivi, periodo stagionale meno critico per le emissioni della qualità dell’aria e non nei mesi invernali. Pertanto, gli esiti di tale campagna sono poco utili e non esaustivi per una valutazione adeguata dello stato di qualità dell’aria della area presa in esame.

Si fa altresì presente che lo scenario futuro descritto dal Proponente (dismissione camino E2), non era previsto nel progetto originario presentato in origine, esso è relativo a una modifica progettuale sostanziale rispetto a quanto presentato in precedenza, questo definirebbe una variante al progetto iniziale, e determinerebbe quindi la presentazione di una nuova istanza, pertanto non valutabile in questa sede.

B.2. Il Proponente inoltre:

Relativamente al PM2.5 che è classificato dalla IARC in classe 1 (sicuramente cancerogeno per l'uomo):

- afferma che con riferimento alla scelta degli indicatori sanitari da esaminare nello studio è stato seguito il criterio del progetto SENTIERI; nello specifico, non sono state prese a riferimento le patologie di tipo tumorale alla luce della peculiarità dell’impianto in esame (impianto “peaker” che per sua natura è attivo in modo discontinuo per periodi limitati nell’arco di un anno, alimentato esclusivamente a gas naturale) rispetto alla categoria generale di “centrale elettrica” cui si è fatto in riferimento tra le opere valutate nello studio SENTIERI (che include le grandi centrali a carbone e ad olio combustibile esercite in modo continuativo): infatti, la modalità di esercizio discontinua e limitata nel tempo dell’impianto depone per la scelta di valutare gli effetti delle ricadute ad esso associate su scenari di picco “short term” piuttosto che su una esposizione prolungata “long term”; in quest’ottica, le indicazioni di letteratura relative agli effetti sanitari in uno scenario short term includono patologie dell’apparato respiratorio ma non di tipo tumorale.

- ribadisce inoltre che la dismissione camino E2, messa in esercizio nuovi camini E9 ed E10) comporterà una sicura diminuzione degli impatti sanitari associati, nello specifico, alla formazione di PM2.5 per ossidazione secondaria degli ossidi di azoto (che come visto subiranno una significativa diminuzione del flusso di massa annuo emesso in atmosfera quantificabile in 141,2 t/anno, pari al 39% circa dell’emissione attuale),

indipendentemente dalla natura delle patologie potenzialmente collegate all'esposizione da PM2.5 (siano esse o meno anche di tipo tumorale)

Controdeduzioni sul punto:

Poiché l'esercizio dell'impianto non è temporaneo, tale osservazione del Proponente appare fuori luogo in quanto anche se l'impianto funzionerà in modalità discontinua i suoi effetti potranno essere osservati anche nel lungo termine.

Si fa altresì presente che lo scenario futuro descritto dal Proponente (dismissione camino E2), non era previsto nel progetto originario presentato in origine, esso è relativo a una modifica progettuale sostanziale rispetto a quanto presentato in precedenza, questo definirebbe una variante al progetto iniziale, e determinerebbe quindi la presentazione di una nuova istanza, pertanto non valutabile in questa sede.

B.3. Relativamente agli eccessi di mortalità riportati in precedenza per malattie cardiorespiratorie, il Proponente nelle sue osservazioni fa presente che : *“quadro relativo alla provincia di Brescia nel suo complesso non può essere considerato acriticamente come rappresentativo dell'area di studio, dal momento che come visto in precedenza lo stato della qualità dell'aria nell'area di indagine è significativamente diverso rispetto a quello misurato dalle centraline della RRQDA posizionate nell'abitato del capoluogo (che in termini di popolazione influisce in modo decisivo sul valore degli indicatori standardizzati), e che in ogni caso lo scenario futuro di progetto comporterà, come più volte richiamato in precedenza, una significativa diminuzione del flusso di massa degli inquinanti rilevanti per le patologie considerate (NOX e particolato sia primario che secondario) emessi dal complesso Siderurgico + Centrale peaker, con conseguente riduzione dell'impatto sanitario ad essi associato.”*

Controdeduzioni sul punto:

Il Proponente nello studio di VIS relativo al complesso siderurgico Centrale Peaker ha riportato i dati sanitari della provincia di Brescia, tali dati sono stati pertanto oggetto di valutazione.

Relativamente alle affermazioni della possibile riduzione dell'impatto sanitario non possono essere valutate in quanto manca uno studio di VIS secondo quanto indicato nelle LG dell'ISS: l'assessment doveva essere elaborato tramite confronto degli scenari di esposizione *ante operam* e *post operam*, quindi il ΔC da valutare corrisponderebbe alla differenza delle concentrazioni emesse allo stato attuale con quelle prospettate per il futuro, nel caso l'impatto doveva essere espresso in casi attribuibili in meno che saranno osservati rispetto agli attuali.

B.4. Relativamente alla mancanza dell'appendice 01 che dovrebbe contenere i dati sanitari dei tre comuni direttamente interessati dalle emissioni dell'impianto”.

Il Proponente fa presente che Come richiamato in precedenza la banca dati sanitari a livello locale prodotta da ATS Brescia, che avrebbe dovuto essere riportata nell'Allegato 01 alla Relazione di VIS, per un mero errore materiale non è stato trasmesso contestualmente alla relazione stessa, e viene pertanto allegato alla presente nota.

Controdeduzioni sul punto:

L'allegato 1 a cui si riferisce riporta dati non utili ai fini della valutazione dello stato di salute della popolazione essendo dati assoluti e non tassi standardizzati e non confrontati con i rispettivi dati regionali e/o nazionali.

I profili di salute avrebbero dovuto essere descritti per l'insieme dei comuni che saranno interessati dall'opera, in funzione degli scenari di esposizione prospettici, analogamente a quanto è stato fatto in SENTIERI.

Le cause di interesse per le CTE con evidenza di associazione (evidenza limitata) sono: malattie dell'apparato respiratorio, tumori della trachea, bronchi e polmoni, malattie respiratorie acute, asma.

B.5. Riguardo al fatto che la *“metodologia non corrisponde ai criteri delle linee-guida dell'ISS 09/19 che avrebbero dovuto essere seguite dal Proponente nella redazione della VIS; la formula dell'Hazard Index sia nella letteratura scientifica internazionale sia nelle specifiche linee-guida non prevede né può prevedere al denominatore i limiti di legge ma gli indicatori scientificamente adeguati (dal punto di vista tossicologico, le dosi di riferimento o le concentrazioni di riferimento)”*

Il Proponente fa presente che in merito a quanto sopra, al fine della determinazione dei valori di concentrazione di riferimento per l'esposizione umana da ricercare nella letteratura scientifica internazionale, dal momento che per gli inquinanti in questione la normativa nazionale vigente (D.Lgs. 155/2010, attuazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) definisce in modo esplicito i valori soglia al di sotto dei quali non sono attesi rischi per la popolazione, si ritiene che l'assunzione come RfC dei limiti di legge sia scelta di assoluta cautela, e perfettamente coerente con le disposizioni del legislatore nazionale e comunitario, e che anzi l'utilizzo di valori differenti ritrovati in letteratura enterebbero in evidente contraddizione con quanto previsto dalla normativa portando potenzialmente a risultati incongruenti (da una parte, con ipotetiche RfC < Limiti di legge risulterebbe per assurdo che la norma nazionale ritiene accettabili valori di qualità dell'aria che comportano un rischio sanitario non accettabile per la popolazione, dall'altra se risultasse RfC > Limiti di legge nello studio si definirebbero come accettabili valori di concentrazione superiori ai limiti stabiliti dalla norma stessa).

Controdeduzioni sul punto:

Si rileva che il Proponente ha eseguito il confronto degli scenari emissivi *ante operam* e *post operam* per gli inquinanti atmosferici limitandosi ad un confronto con i limiti della qualità dell'aria imposti dalla normativa vigente.

Non ha di fatto eseguito, come da richiesta, la valutazione del rischio sanitario secondo il metodo del *risk assessment* (calcolo degli dell'Hazard Index) per le singole sostanze indagate e per gli eventuali effetti cumulativi.

Si fa altresì presente che il Proponente avrebbe dovuto presentare uno studio VIS secondo quanto indicato dalle linee guida dell'ISS, come richiesto anche dall'Istituto stesso con la nota MATT I .I.00033 in data 10.11-02-2019.

“La valutazione di impatto sulla salute (VIS) è stata definita (V Gothemburg Consesus Papee 1999) come una combinazione di procedure metodi e strumenti che consentono di valutare i potenziali e talvolta non intenzionali effetti di una politica, piano, programma o progetto sulla salute di una popolazione e distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione esposta, individuando le azioni appropriate per la loro gestione.

La VIS viene effettuata confrontando le valutazioni *ante* e *post operam* degli effetti sulla salute, partendo da un profilo di salute della popolazione residente nelle aree interessate dagli impatti prodotti dall'opera sul territorio nelle diverse fasi di costruzione e di esercizio. Tutto ciò al fine di individuare le azioni idonee a ridurre i potenziali effetti negativi sulla salute, tenendo anche conto degli effetti indiretto che il nuovo impianto genererà sul territorio, siano essi positivi che negativi.”

C. In ordine alla valutazione: *“l'impianto proposto ricade, come evidenziato nella nota prot. 7117/DVA del 20/03/2019 della Regione Lombardia, nella zona classificata “Fascia 1” dove non “può essere autorizzata la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali..... E' utile infine ricordare che tale vincolo - introdotto già con l'allegato C alla precedente D.G.R. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con D.G.R. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con D.G.R. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l'obiettivo di limitare – stante anche il livello di “saturazione” della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale – l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l'ottimizzazione del ciclo termico*

(cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso proponente (autoproduzione)”.

Il Proponente nelle osservazioni inviate afferma che: *“l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 155/2010 ove si stabilisce che la classificazione degli agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni. Rimaniamo pertanto convinti che non si possa sostenere con ragione che il vetusto divieto localizzativo del 2012 collida con l’obiettivo che la Regione si è prefissata con atti conseguenti. Ribadiamo inoltre che l’interesse pubblico di tale impianto è stato confermato dalla stessa Terna la quale, nella sua nota di risposta ad una nostra richiesta di chiarimento, inoltrata con le integrazioni del novembre 2019, evidenzia come al sistema elettrico nazionale sia necessaria la tipologia di impianto in progetto per assicurare servizi di rete cruciali di riserva, bilanciamento e regolazione dei nuovi impianti peakers, in quanto risorse pregiate utili alla gestione del sistema elettrico nazionale”.*

Controdeduzioni sul punto:

Si rileva che le motivazioni addotte dal Proponente non appaiono suffragate da alcun fondamento giuridico, essendo ad oggi ancora vigente tale vincolo, introdotto con l’allegato C alla D.G.R. 7/6501/2001 ed espressamente richiamato nel Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria (PRIA), approvato con D.G.R. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con D.G.R. 11/449 del 2/8/2018. Pertanto, l’intervento difettava palesemente della coerenza programmatica già in fase di presentazione dell’istanza. Infine, non si concorda con la semplicistica affermazione che *“la condizione di impianto peaker possa essere di INTERESSE PUBBLICO”.*

D. In ordine alla valutazione: *“anche le informazioni fornite dal Proponente non consentono di escludere od elidere la presenza impatti significativi sull’ambiente. In particolare la mancata presentazione della Relazione geologica, della Relazione Geotecnica e di ogni altro elaborato progettuale, al di fuori dei tre depositati attinenti all’acustica e alla fattibilità tecnico economica e di quelli allegati al Quadro di riferimento Progettuale, non consentono di: acquisire elementi comunque sufficienti a definire l’assetto stratigrafico del sito di intervento, compresi gli spessori dei terreni di riporto e dei materiali antropici ivi contenuti, che si presume potrebbero essere significativi visti gli usi industriali del sito, al netto degli interventi di bonifica; valutare il comportamento geomeccanico sia statico sia dinamico delle unità litologiche, considerati gli usi antropici e il fatto che il sito di progetto si colloca in area pianeggiante posta alla base di un ripido versante interessato da fenomeni gravitativi; valutare adeguatamente gli impatti su acque superficiali, sotterranee e sottosuolo, atteso che detti impatti sono ritenuti trascurabili dal Proponente sulla base di valutazioni scarsamente supportate da dati che, sulla base degli elementi in possesso, indicano piuttosto consumi idrici con approvvigionamento da falda rilevanti, pericolosità media o moderata per esondazioni a carattere torrentizio presso l’area di progetto e rischio idrogeologico molto elevato, considerato che due aree lungo il torrente Garza, collocate una a monte e l’altra a valle dell’area di progetto in esame, non interessano detta area solo per il fatto che in questo tratto il corso del torrente è stato intubato”.*

Il Proponente sostiene che ogni informazione sulla componente suolo e sottosuolo sia stata fornita nel quadro ambientale del SIA depositato originariamente. Tuttavia, integra la documentazione allegando la Relazione geologica-geotecnica (Allegato 6) che contiene elementi sull’assetto stratigrafico del sito di intervento e informazioni sul comportamento geomeccanico sia statico sia dinamico delle unità litologiche. Precisa, inoltre, che la realizzazione del nuovo impianto è prevista sull’area di un capannone già esistente del sito siderurgico, che i carichi sulle fondazioni del capannone, indotte dalla *peaker*, saranno analoghi a quelli già considerati per un capannone di stoccaggio di prodotti siderurgici dotato di carroponte, non essendovi, quindi, un incremento di carico sul sottosuolo.

Rispetto alle acque superficiali e sotterranee, gli impatti sono ritenuti scarsamente significativi. Ciò, considerato che il monitoraggio svolto nell’insediamento IPPC in relazione alle attività ivi svolte non ha evidenziato elementi di criticità nell’area, che si afferma essere a vocazione industriale da oltre cento anni. Inoltre, l’intervento di compensazione proposto in questa sede, che prevede di sostituire la linea produzione Vergella con la centrale in progetto, determinerà una drastica riduzione dell’emungimento delle acque dai

pozzi esistenti che passerà dagli attuali 600.000 m³/anno dello stabilimento produttivo oggi in esercizio ad un massimo di 252.000 m³/anno, di cui 28.200 m³/anno previsti per la centrale.

Controdeduzioni sul punto:

Sebbene si affermi che le informazioni fornite originariamente nel SIA fossero sostanzialmente esaustive, si allega nuova documentazione. Trattasi, specificamente, della Relazione geologica e Geotecnica, che fornisce un contributo all'approfondimento delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del sito di progetto, in particolare escludendo la suscettibilità alla liquefazione dei terreni. L'invarianza dei carichi sulle fondazioni determinata dalle opere in progetto rispetto al capannone richiamato, per quanto dichiarata, non appare supportata dalla necessaria documentazione progettuale e non esime il Proponente dagli approfondimenti del caso. Per quanto riguarda il secondo aspetto, significative interazioni con le acque superficiali e sotterranee delle opere in progetto non possono essere escluse solo per il fatto che il monitoraggio "ante-operam", relativo all'impianto esistente, non abbia finora evidenziato elementi di criticità. A quest'ultimo riguardo, è irricevibile la considerazione relativa al dimezzamento della portata complessiva di emungimento dai pozzi d'acqua per effetto della dismissione dell'impianto Vergella offerto a compensazione in questa sede, ma non previsto nel progetto originariamente depositato e valutato, dunque non oggetto del presente procedimento.

E. In ordine alla valutazione "che la mancata definizione della stima dell'esposizione della popolazione a campi magnetici a 50Hz non consente di valutare i possibili rischi connessi a questa esposizione; che non è possibile valutare eventuali rischi prodotti da vibrazioni".

Il Proponente, con l'allegato 7 della documentazione integrativa presentata in risposta alle richieste relative in relazione alla matrice radiazioni non ionizzanti, riporta una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'elettrodotto, comprensive della descrizione, anche fotografica, dei singoli sostegni e delle geometrie dei cavi aerei.

Per ciò che concerne i campi elettrici viene indicato che, con le configurazioni dei sostegni e dei cavi, per un elettrodotto a 132 kV non è prevedibile a terra un campo superiore a 1 kV/m.

Per il campo di induzione elettromagnetica viene effettuata la valutazione delle correnti mediana, media e massima, secondo l'esercizio prevedibile per la centrale progettata. Per tali regimi è stato calcolato il campo magnetico pervenendo alla conclusione che *"non esiste alcuna zona circostante l'elettrodotto nella quale il campo magnetico raggiunga il valore di 3 µT. Di conseguenza, non esiste alcun recettore potenzialmente interessato a campi magnetici originati dall'elettrodotto al di sopra della soglia di qualità (3 µT)".*

Controdeduzioni sul punto:

Rispetto a quanto riportato nelle integrazioni del Proponente, va valutato che per il campo elettrico, vista la necessità di pervenire ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale alla stima degli impatti prevedibili, risulta ancora carente, in quanto vengono riportate indicazioni di massima di letteratura, senza entrare nel merito specifico dell'elettrodotto, della sua reale configurazione e della posizione degli eventuali ricettori abitativi presenti. Tutto ciò non consente di poter valutare gli impatti relativi a tale matrice.

Per il campo di induzione elettromagnetica, invece, sono state calcolate le correnti, mediane, medie e massime prevedibili per la centrale secondo il suo funzionamento "peak", limitato pertanto solo alle ore di massimo carico, per alleggerire i transiti di potenza sulle linee dell'area bresciana su richiesta del gestore della rete nazionale (Terna), pervenendo alla conclusione che in alcuni casi si può arrivare ad un metro da terra, in asse con il centro dei tralicci a 6,5 µT, oltre il limite di qualità previsto dalla normativa. Ciò comporta la necessità di stabilire Fasce di rispetto o Distanze di prima approssimazione, come stabilito dal DPCM 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e dal Decreto Ministeriale ambiente 29 maggio 2008, "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Inoltre va chiarito che, come indicato dal DPCM 8 luglio 2003, articolo 6, comma 1 e dal punto 5.1.1 dell'allegato al Decreto Ministeriale ambiente 29 maggio 2008, la determinazione delle fasce di rispetto deve essere svolta in riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come stabilita dalla norma CEI 11-60 e dallo stesso allegato al Decreto Ministeriale ambiente 29 maggio 2008, che definisce come portata in corrente in servizio normale, la corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate o dell'invecchiamento. Nelle integrazioni è stata effettuata la valutazione della portata termica delle linee aeree, ma le correnti utilizzate per il calcolo dei campi di induzione elettromagnetica sono state quelle mediane, medie e massime previste dalle modalità funzionali previste per l'impianto. Tutto ciò, associato alla mancata individuazione, localizzazione nei confronti delle linee aeree dei ricettori potenzialmente esposti e calcolo dell'induzione elettromagnetica presso gli stessi, comporta l'impossibilità di pervenire ad un'adeguata e completa valutazione degli impatti relativi ai campi magnetici sulle popolazioni esposte.

F. In ordine alla valutazione *“Che gli interventi previsti di mitigazione e compensazione, ed anche i monitoraggi proposti, sono insufficienti a fronteggiare gli impatti e il peso dell'opera e dei suoi effetti sul territorio e sulle componenti oggetto della presente valutazione”*.

Il Proponente nelle osservazioni inviate afferma che: *“A tale proposito l'azienda intende con la presente proporre - nell'ipotesi di favorevole accoglimento dell'istanza - di compensare le emissioni della nuova centrale procedendo, entro termine da definirsi, alla chiusura definitiva del reparto di produzione della Vergella. Tale sostanziale modifica dell'attuale assetto, sarà tangibilmente migliorativa in quanto porterà ad una RIDUZIONE delle emissioni globali annuali dello stabilimento così come autorizzato.”*.

Controdeduzioni sul punto:

si rileva che la suddetta proposta appare irricevibile, in quanto costituirebbe una modifica sostanziale del progetto presentato e determinerebbe pertanto la presentazione di una nuova istanza, non valutabile in questa sede.

VALUTATO infine che

la disposizione di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 prevede che: *“Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”*.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

con riferimento alla procedura indicata in oggetto ID VIP 4277 *“Centrale termoelettrica nel Comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica”*, le osservazioni e la ulteriore documentazione presentate dal Proponente non forniscono adeguata risposta alle carenze evidenziate dal parere negativo CTVA n. 18 del 10 novembre 2020 sulla compatibilità ambientale del progetto, con conseguente conferma della valutazione di compatibilità ambientale negativa già espressa.

Il Presidente della Commissione VIA e VAS

Cons. Massimiliano Atelli

ID_VIP 4277 - Provvedimento Unico in materia Ambientale - Centrale termoelettrica nel Comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento della rete elettrica – Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.